

Impresa:	
Sede Legale:	Via Dante, 4 – 20121 Milano
Sede Operativa:	Via Cusago, 210 – 20153 Milano
Titolo elaborato:	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">Redatto ai sensi del D.Lgs 231/01 e s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE</p> 

Revisione	Data	Descrizione
00	13/12/2017	Prima emissione
01	06/04/2020	Primo aggiornamento

Sommario

Parte Generale

1. Normativa di riferimento

- 1.1 Premesse
- 1.2 Sanzioni applicabili all'ente
- 1.3 Reati presupposto
- 1.4 Forme di esenzione da responsabilità

2. Modello di *Governance* e Protocolli interni

- 2.1 Sistema di *Corporate Governance* di ICG
- 2.2 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
- 2.3 Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
- 2.4 Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'ODV

3. Il Modello adottato da ICG

- 3.1 Finalità del Modello
- 3.2 Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)
- 3.3 Approvazione del Modello
- 3.4 Aggiornamento e attuazione del Modello
- 3.5 Modello e Codice Etico

4. L'Organismo di Vigilanza (ODV)

- 4.1 Composizione
- 4.2 Disciplina
- 4.3 Funzioni e poteri
- 4.4 Flussi informativi da e verso l'ODV e adeguamento del Modello
- 4.5 Modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni

5. Selezione e formazione del personale

- 5.1 Selezione del personale
- 5.2 Formazione del personale

6. Sistema disciplinare

- 6.1 Principi generali
- 6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti
- 6.3 Misure nei confronti dei collaboratori, dei fornitori, dei subappaltatori e dei *partner* commerciali
- 6.4 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore

7. Attività a rischio e processi sensibili

- 7.1 Individuazione delle Attività a rischio di commissione di reati
- 7.2 Processi sensibili relativi alle attività a rischio

Parte Speciale

- 1. Introduzione**
- 2. Scopo e campo di applicazione**
- 3. Individuazione delle attività sensibili a rischio reato**
 - 3.1 Organizzazione del documento
- 4. Parte Speciale A – Reati societari**
 - 4.1 Premessa
 - 4.2 Le fattispecie rilevanti
 - 4.2.1 I reati presupposto
 - 4.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
 - 4.4 Sistema dei controlli
 - 4.4.1 Premessa
 - 4.4.2 Principi di comportamento
 - 4.4.3 Protocolli di controllo
- 5. Parte speciale B – Reati contro il patrimonio**
 - 5.1 Premessa
 - 5.2 Le fattispecie rilevanti
 - 5.2.1 I reati presupposto
 - 5.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
 - 5.4 Sistema dei controlli
 - 5.4.1 Premessa
 - 5.4.2 Principi di comportamento
 - 5.4.3 Protocolli di controllo
- 6. Parte speciale C – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**
 - 6.1 Premessa
 - 6.2 Le fattispecie rilevanti
 - 6.2.1 I reati presupposto
 - 6.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
 - 6.4 Sistema dei controlli
 - 6.4.1 Premessa
 - 6.4.2 Principi di comportamento
 - 6.4.3 Protocolli di controllo
- 7. Parte speciale D – Delitti contro l'industria e il commercio**
 - 7.1 Premessa
 - 7.2 Le fattispecie rilevanti
 - 7.2.1 I reati presupposto
 - 7.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
 - 7.4 Sistema dei controlli

- 7.4.1 Premessa
- 7.4.2 Principi di comportamento
- 7.4.3 Protocolli di controllo

8. Parte speciale E – Reati informatici e trattamento illecito di dati

- 8.1 Premessa
- 8.2 Le fattispecie rilevanti
 - 8.2.1 I reati presupposto
- 8.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
- 8.4 Sistema dei controlli
 - 8.4.1 Premessa
 - 8.4.2 Principi di comportamento
 - 8.4.3 Protocolli di controllo

9. Parte speciale F – Reati tributari

- 9.1 Premessa
- 9.2 Le fattispecie rilevanti
 - 9.2.1 I reati presupposto
- 9.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
- 9.4 Sistema dei controlli
 - 9.4.1 Premessa
 - 9.4.2 Principi di comportamento
 - 9.4.3 Protocolli di controllo

10. Parte speciale G – Salute e sicurezza dei lavoratori

- 10.1 Premessa
- 10.2 Le fattispecie rilevanti
 - 10.2.1 I reati presupposto
- 10.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
- 10.4 Sistema dei controlli
 - 10.4.1 Premessa
 - 10.4.2 Principi di comportamento
 - 10.4.3 Protocolli di controllo

11. Parte speciale H – Reati ambientali

- 11.1 Premessa
- 11.2 Le fattispecie rilevanti
 - 11.2.1 I reati presupposto
- 11.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
- 11.4 Sistema dei controlli
 - 11.4.1 Premessa
 - 11.4.2 Principi di comportamento
 - 11.4.3 Protocolli di controllo

12. Parte speciale I - Reati contro personalità individuale, immigrazione, razzismo e xenofobia

- 12.1 Premessa
- 12.2 Le fattispecie rilevanti
 - 12.2.1 I reati presupposto
- 12.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
- 12.4 Sistema dei controlli
 - 12.4.1 Premessa
 - 12.4.2 Principi di comportamento
 - 12.4.3 Protocolli di controllo

13. Parte speciale L – Reati di criminalità organizzata e di induzione al mendacio all’autorità giudiziaria

- 13.1 Premessa
- 13.2 Le fattispecie rilevanti
 - 13.2.1 I reati presupposto
- 13.3 Le attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01
- 13.4 Sistema dei controlli
 - 13.4.1 Premessa
 - 13.4.2 Principi di comportamento
 - 13.4.3 Protocolli di controllo

Parte Generale**1. Normativa di riferimento****1.1 Premesse**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, ciò anche al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi)².

Il Decreto prevede che gli enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, a fronte del compimento di taluni reati (cd. “**Reati Presupposto**”) indicati tassativamente dalla legge e contenuti in un’elencazione che è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (cd. **criterio oggettivo**): ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto del risultato.

Il vantaggio costituisce una “concreta acquisizione di un’utilità economica”, mentre “l’«interesse» implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita”³.

L’ente non è quindi responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; e infatti, l’interesse esclusivo dell’agente o del terzo non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, in quanto si verifica un’interruzione nello

¹ La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996; il protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

² Cfr. art. 5 del Decreto.

³ Ordinanza Trib. Milano, Sezione XI riesame, 20/12/04.

schema di immedesimazione organica, trattandosi di una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Il secondo fondamentale criterio di imputazione consiste invece nel fatto che il reato sia stato commesso da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso (cd. **criterio soggettivo**). In particolare, il reato deve essere stato commesso da:

- persone *“che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”* (c.d. **“soggetti in posizione apicale”** o **“Soggetti Apicali”**, quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente);
- *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”* apicali (c.d. **“soggetti in posizione subordinata”** o **“Soggetti Sottoposti”**, ossia soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

L'appartenenza dell'autore del reato a una o all'altra categoria è determinante ai fini della scelta dei criteri soggettivi di imputazione applicabili al caso concreto che, in relazione alla diversa posizione nell'organizzazione dell'ente, sono necessariamente diversificati (cfr. artt. 6 e 7 del Decreto).

Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente va ricollegata al fatto che *“il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente”*⁴, per questo l'ente si identifica nella persona fisica che ha agito a suo vantaggio o nel suo interesse.

Se, invece, il reato è stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell'ente è collegata all'inosservanza, da parte dello stesso, degli obblighi di direzione o vigilanza, e il reato dipende dall'esistenza di gravi carenze organizzative per le quali si può muovere un rimprovero (cfr. art. 7 del Decreto). L'imputabilità del reato all'ente presuppone comunque la sussistenza (e quindi la prova) del nesso eziologico fra l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e la condotta delittuosa del soggetto sottoposto, tale per cui sia possibile ravvisare nei confronti dell'ente la cd. **colpa di organizzazione**.

La responsabilità dell'ente è agganciata a quella dell'autore materiale dell'illecito, ma è altresì diretta e autonoma e prescinde dall'accertamento della responsabilità di una persona fisica (cfr. art. 8 del Decreto).

La giurisdizione italiana sussiste quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta sul territorio dello Stato italiano, o comunque si sia verificato in Italia l'evento che di tale azione od omissione sia la conseguenza (art. 6 co. 2 c.p.).

⁴ Così la Relazione di accompagnamento al Decreto.

Gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.2 Sanzioni applicabili all'ente

Il sistema sanzionatorio delineato dal Decreto è basato su un doppio binario: da una parte la sanzione pecuniaria e dall'altra quella interdittiva.

La sanzione principale e indefettibile è quella **pecuniaria**, comminata con il sistema delle quote: per ogni reato è previsto un numero minimo e uno massimo di quote e ciascuna quota corrisponde a una somma di denaro che va da 258 a 1.549,37 euro. Il giudice fissa il numero delle quote sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ogni quota è invece fissato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È, inoltre, prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le sanzioni **interdittive**, invece, si applicano solo per quei reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico (tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività) e possono essere applicate anche come strumenti cautelari prima della condanna (quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede).

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono essere applicate in via definitiva nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto (se l'ente è utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati oppure quando l'ente è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni).

Accanto a queste sanzioni ci sono altre due sanzioni:

- la confisca, che viene sempre applicata in caso di condanna e ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro". L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

1.3 Reati Presupposto

La responsabilità dell'ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L'elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende molte ed eterogenee fattispecie.

In particolare:

1) Reati contro la P.A. e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto):

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- reati di cui all'art. 1, comma 11, decreto-legge n. 105/2019.

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/09);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a, numero 5).

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie internazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

6) Reati societari (art. 25-ter del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggioaggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

L'art. 25 *ter* del d. lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 *bis* T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).

Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il d. lgs. 39/2010:

- l'art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l'art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato:
 1. le parole: «*o di revisione*» sono soppresse;
 2. le parole: «*ad altri organi sociali o alle società di revisione*» sono sostituite dalle seguenti: «*o ad altri organi sociali*»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*" (art. 27 d. lgs. 39/2010) e di "*impedito controllo*" (art. 29 del medesimo decreto).

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l'abrogato art. 2623 c.c. -, è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell'ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.

7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25- quater del Decreto);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);

- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater.1 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) (art. 25-quater.1 del Decreto);

9) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

10) Reati di “abuso di mercato” (art. 25-*sexies* del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 o TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter* del TUF, che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo caso, ai sensi dell'art. 187 *quinquies* l'ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

11) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), qualora gli stessi siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*.)

13) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies* del Decreto):

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri,

pubblicazioni ... - artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della Legge numero 633/1941).

14) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.) (art. 25-*decies* del Decreto);

14) Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto), introdotti dal D.lgs 121/2011 del 7 luglio 2011⁵; in particolare:

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale colposo (art. 452 *quinquies* c.p.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso aggravata dalla finalità di commettere delitti ambientali (art. 452 *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 d. Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d. Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. Lgs. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* d.lgs. 152/2006);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.lgs. 152/2006);
- sanzioni (art. 279 d. Lgs. 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992);

⁵ Così come modificati con la L. 22.5.2015 n. 68.

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- inquinamento doloso di nave (art. 8 d. lgs 202/2007);
- inquinamento colposo di nave (Art. 9 d. lgs 202/2007).

15) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto).

- Si tratta dell'art. 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina il "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" dei cittadini extracomunitari.

16) Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto)

- Propaganda, istigazione e incitamento, fondate in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

17) Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto).

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 – Legge 13 dicembre 1989, n.401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 – Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

18) Reati "transnazionali" (art. 10 Legge 146/2006).

L'art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura "transnazionale"⁶ ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

⁶ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

19) Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante modificazioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili):

- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1);
- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 2 comma 2-bis);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 8, comma 2-bis);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

20) Commissione, nelle forme del tentativo, di uno dei delitti sopra indicati (art. 26 del Decreto).

Si segnala che all'art. 6 del Decreto sono stati aggiunti i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che disciplina il c.d. sistema di "*whistleblowing*".

1.4 Forme di esenzione da responsabilità

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'ente ed esclude l'applicazione delle relative sanzioni.

Nello specifico, al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi della successiva lett. b). E infatti, l'ente va esente da pena se prova:

- i. di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione dei rischi reato idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi in concreto (di seguito il "**Modello**" o "**MOG**");
- ii. di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**ODV**");
- iii. che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6 del Decreto, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i Reati Presupposto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Lo stesso Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

A tal proposito, si sottolinea che ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili - ha adottato, ai sensi della norma di cui sopra, un proprio Codice di Comportamento⁷, che ha costituito un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello.

2. Modello di *governance* e protocolli interni

2.1 Sistema di *corporate governance* di ICG

I.C.G.-IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (di seguito “**ICG**”, l’“**Impresa**” o ancora la “**Società**”) si occupa principalmente della costruzione di opere edili civili, industriali, di fognature e strade, nonché della manutenzione di dette opere, in proprio e mediante l’assunzione di appalti. Ai fini della realizzazione dell’oggetto sociale, ICG può contrarre concessioni a carattere temporaneo e prevalentemente con Enti privati o pubblici di aree di impianti occorrenti per lo svolgimento dell’attività sociale, stipulando con i predetti Enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale.

Quale attività non prevalente, ICG può: (i) compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; (ii) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; (iii) partecipare a consorzi e ad associazioni. La Società, infine, in modo non prevalente, può assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della società.

Il modello di *corporate governance* di ICG è strutturato in modo tale da assicurare e garantire all’Impresa la massima efficienza ed efficacia operativa nella realizzazione delle attività sociali. In particolare, ICG è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 2 membri, mentre il controllo sull’attività di gestione è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato un revisore legale.

⁷ Nel 2003 ANCE ha predisposto e sottoposto al Ministero della Giustizia la prima edizione del Codice di Comportamento delle imprese di costruzioni. Il Codice è stato poi rivisto nel 2009 e successivamente 2013.

All'organo amministrativo spettano collegialmente tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Impresa. Il C.d.A. può deliberare l'attribuzione di deleghe, prevedendo di volta in volta le modalità esplicative dei poteri gestori, salve le attività non delegabili per legge. La rappresentanza della Società spetta al Presidente e al Vice-Presidente se nominato, nonché agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita dal consiglio, ai Direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo, e ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o per categorie di atti, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

La struttura organizzativa di ICG è orientata a garantire una certa separazione di compiti, ruoli e responsabilità, nonostante molte attività siano svolte in *team* e in pieno coordinamento fra le varie funzioni preposte; ciò al fine di migliorare l'efficienza e garantire un controllo più pervasivo sull'esercizio delle attività sociali.

La suddivisione dei compiti e dei ruoli è quella delineata nell'organigramma aziendale aggiornato e che si allega (Allegato 1).

2.2 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, ICG adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato secondo le prescrizioni di legge, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

Come anticipato più sopra, l'Organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative alle attività cd. a potenziale "rischio-reato", nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto o, in generale, una violazione del Codice Etico, queste sono indicate nel paragrafo 7.

Fermo quanto si dirà nel paragrafo che segue, sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative, in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'Impresa, separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel MOG sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e, quando rilevante, all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli e le procedure attuative sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle Attività a rischio, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.

Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'Impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Sono stabiliti limiti di spesa in relazione alle funzioni e alle competenze di ciascuno, che possono essere superati solo previa specifica autorizzazione da parte degli organi o dei soggetti preposti e fermo un controllo di congruità successivo.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale indirizza al *management* indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita), con eventuali accorgimenti pensati proprio al fine del rispetto del D.lgs. 231/01 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti che non risultano giustificati dall'economia della transazione).

2.4 Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'ODV

Fermo quanto si dirà meglio nel paragrafo che segue, il Modello prevede infine, per le Attività a rischio, specifici protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili indicati al paragrafo 7.1.

È assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Impresa di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o del Codice Etico o eventuali irregolarità comportamentali. È vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione o qualsivoglia conseguenza disciplinare nei confronti di chi effettua la segnalazione all'ODV; di tali segnalazioni è in ogni caso garantita la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

I protocolli e le procedure attuative relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dello stesso ODV.

L'Organismo di Vigilanza si deve attivare per stabilire efficaci modalità di informazione bidirezionale con il Collegio Sindacale od altro organismo equivalente.

3. Il Modello adottato da ICG

3.1 Finalità del Modello

Il Modello di ICG ha lo scopo di prevenire la commissione di reati e di reprimere qualsiasi comportamento illecito svolto nell'ambito dell'attività sociale, attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo.

Questo obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione delle Attività a rischio nell'ambito delle quali esiste, per l'appunto, con diversi gradi di intensità, un rischio di commissione di reati. Per ciascuna di tali attività, il sistema organizzativo dell'Impresa impone delle regole e dei processi diretti a impedire la commissione dei reati e un adeguato sistema di controllo interno.

Il Modello, così strutturato, si pone come obiettivo di:

- ❖ cristallizzare e definire i comportamenti che sono considerati illeciti dall'Impresa, oltre che dall'ordinamento, in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici che ICG intende osservare nell'esercizio dell'attività aziendale;
- ❖ informare e formare tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Impresa che la commissione di un reato (anche nella forma tentata) - pur se effettuata, in tutto o in parte, a vantaggio o nell'interesse della Società – costituisce una violazione delle regole aziendali ed è passibile sia di sanzioni penali comminabili nei loro confronti, sia di sanzioni amministrative irrogabili nei confronti di ICG;

- ❖ controllare i settori di attività in cui è stato rilevato un rischio di commissione dei reati;
- ❖ individuare e regolamentare le procedure atte a impedire la commissione dei reati.

3.2 Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)

Il presente Modello, costruito tenendo conto del Codice di Comportamento adottato dall'ANCE, è costituito da:

- una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- una "Parte Speciale", focalizzata sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti "a rischio" e "sensibili".

La Società si impegna ad adeguare il Modello al verificarsi di cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento secondo le modalità operative ritenute più appropriate, rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle Attività a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- la definizione (i) dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in funzione dei reati da prevenire; (ii) dei protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, finalizzati ad impedire la costituzione di fondi fuori bilancio utilizzabili per la commissione di altre tipologie di reato e (iii) dei protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- le regole di comportamento ricomprese anche nel Codice Etico di ICG, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (ODV) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'ODV;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione atipica o rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo aziendale;
- la definizione di poteri autorizzativi ed esecutivi coerenti con le responsabilità assegnate;

- una disponibilità a favore dell'ODV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l'implementazione e per l'aggiornamento periodico del Modello, nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla Società;
- l'attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i destinatari del Modello relativa al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto.

Il Modello è destinato, nello specifico, a tutti i dipendenti, *manager* e amministratori della Società. Nella parte applicabile, il Modello è destinato anche ai fornitori, ai subappaltatori e ai partner commerciali, intesi sia come persone fisiche, sia come società che prestano, secondo diverse forme o modalità, la propria collaborazione a ICG per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, i suddetti contratti di appalto, subappalto e/o di partnership commerciale che ICG dovesse stipulare con terzi, dovranno necessariamente prevedere specifiche clausole che permettano di garantire il rispetto del Modello o, comunque, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In ogni caso, ICG – prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali, e ciò vale necessariamente (e specificatamente) anche nelle ipotesi di ATI o RTI di cui ICG dovesse far parte nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica – dovrà svolgere un'adeguata procedura di *due diligence* diretta a verificare, fra l'altro; (i) la reputazione e l'affidabilità del soggetto con cui intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori; (ii) la stabilità finanziaria e patrimoniale della controparte o del partner; (iii) la competenza ed esperienza tecnica per rendere il servizio richiesto e oggetto del contratto; (iv) le referenze e i rapporti con le pubbliche autorità. Quanto detto, in osservanza alle prescrizioni di cui al presente Modello e ai principi generali sanciti nel Codice Etico di ICG e fermo e impregiudicato il rispetto delle previsioni specifiche contenute sul punto nel d.lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei Contratti Pubblici).

3.3 Approvazione del Modello

Il Modello – in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto – è adottato con atto dell'organo dirigente anche in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento predisposto dall'ANCE, cui l'Impresa ha aderito tramite l'iscrizione alla Associazione Territoriale di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato all'ODV l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.4 Aggiornamento e attuazione del Modello

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero nella legislazione e nella normativa di riferimento.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del Modello, anche laddove proposte dall'ODV, sono rimesse alla competenza del C.d.A. della Società. Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il C.d.A. può delegare uno o più amministratori, che periodicamente riferiscono al C.d.A. sulla natura delle modifiche apportate.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Come anticipato, spetta all'ODV il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.5 Modello e Codice Etico

ICG intende improntare lo svolgimento della propria attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi.

A tal fine, ICG si è dotata di un Codice Etico (il "**Codice Etico**"), approvato dal C.d.A. contestualmente all'adozione del Modello, volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di ICG, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

4. L'Organismo di Vigilanza (ODV)

4.1 Composizione

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (ODV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale. L'ODV è una figura che riporta direttamente ai vertici della

Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso. L'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni all'Impresa.

Nelle società di capitali la funzione di ODV può essere anche svolta dal Collegio Sindacale. Si ricorda inoltre che, con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l'art. 6 co. 4 D.lgs. 231/2001 consente che i compiti di organismo di vigilanza siano assolti dall'organo dirigente.

L'articolazione interna dell'organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell'impresa interessata; la composizione dell'organismo di controllo va, infatti, valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

4.2 Disciplina

Indipendentemente dalla sua composizione, l'ODV deve:

- a. garantire l'**indipendenza** e l'**autonomia** di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nell'Impresa. Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del Modello;
- b. garantire la **continuità dell'azione** di vigilanza;
- c. possedere le necessarie **qualificazioni professionali** (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso;
- d. possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di **onorabilità** e di assenza di conflitti di interesse.

I componenti dell'ODV restano in carica fino al rinnovo dell'organismo dirigente che ha provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'ODV, i membri del Consiglio di Amministrazione che: (i) intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la Società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; (ii) detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della Società; (iii) siano stretti familiari di amministratori esecutivi della Società.

L'eventuale componente dell'ODV scelto tra i dipendenti dell'Impresa al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'Impresa medesima.

L'eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni sopra indicate, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'Impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'Impresa medesima.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:

1. le situazioni di incompatibilità di cui ai paragrafi che precedono;
2. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
3. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'ODV e la nomina di un sostituto *ad interim*.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, nonché gli altri componenti dell'ODV, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il C.d.A. deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente i cui predetti requisiti siano venuti meno. Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività dell'ODV per un periodo superiore ai 3 mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità individuate sopra.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio Sindacale. A titolo meramente esemplificativo, per "giusta causa" deve intendersi, *inter alia*:

- un grave inadempimento ai propri doveri di vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società o di patteggiamento ai sensi del Decreto, da cui emerge l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'ODV, il C.d.A. dovrà provvedere alla nomina di un sostituto/i in modo tempestivo. Nel frattempo, l'ODV resta nel pieno dei suoi poteri e delle sue funzioni seppur operando in composizione ridotta.

4.3 Funzioni e poteri

All'ODV, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente della Società e che è dotato di un proprio *budget*, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società medesima.

L'ODV vigila costantemente sull'effettiva completezza ed attuazione del Modello, e a tal fine:

- 1) svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
- 2) ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
- 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle Attività a rischio individuate al paragrafo 7.1 e dei processi sensibili indicati al paragrafo 7.2, anche senza previa autorizzazione dell'organo dirigente;
- 4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto 6;
- 6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- 7) esprime parere in merito alla adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

4.4 Flussi informativi da e verso l'ODV e adeguamento del Modello

L'ODV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.

All'esito di ogni attività ispettiva l'ODV redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso ODV.

L'ODV redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente. Al fine dello svolgimento della sua attività, l'ODV può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche specifiche.

Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del MOG evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli interni.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del MOG, del livello di formazione erogato al personale e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:

- a. segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della Società per responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della Società per un reato presupposto del D.lgs 231/2001;
- b. identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico" o di una procedura relativa ad Attività a rischio;
- c. individuazione, nel corso dell'attività ispettiva, di criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni o le criticità.

In senso opposto, all'ODV devono essere veicolate tutte le informazioni che possono avere una rilevanza rispetto all'applicazione del Modello e al rispetto del Decreto. In particolare, su tutti i dirigenti aziendali, i dipendenti e i *partner* di ICG, o comunque su tutti i destinatari del Modello, grava l'obbligo di informare l'ODV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del medesimo Modello o comunque relativo alla commissione di reati nell'ambito dell'attività aziendale.

A titolo esemplificativo, devono essere comunicati all'ODV:

- le notifiche di atti o gli atti eseguiti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, ICG, i suoi dipendenti o collaboratori o fornitori o subappaltatori o i componenti degli organi sociali della Società;
- l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti o dei dirigenti della Società;
- l'avvio di procedimenti civili nei confronti di terzi o l'apertura di qualsiasi altro tipo di procedimento di natura giurisdizionale nei confronti di dipendenti, collaboratori, subappaltatori, fornitori, clienti o *partner* commerciali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate all'Impresa dai dipendenti o dirigenti della Società, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- eventuali segnalazioni concernenti la disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali comportamenti o richieste di tenere comportamenti in contrasto con la legge, le procedure interne o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- attività di sponsorizzazione (ente beneficiario dello sponsor, tipologia e importo);
- conferimento di incarichi di consulenza a società e professionisti esterni (natura della prestazione, oggetto dell'attività e importo);

- eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella contabilità o nella conservazione della documentazione contabile;
- le variazioni dell'assetto organizzativo e societario di ICG, i cambiamenti nell'organizzazione (ivi inclusi i mutamenti di poteri e deleghe) e nelle procedure aziendali;
- la partecipazione a gare pubbliche o la richiesta di erogazione di finanziamenti pubblici;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e del revisore, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ogni altra informazione di carattere generale, proveniente anche da terzi e/o attinente all'attuazione del Modello relativamente alle Attività a rischio e al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'ODV. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere segnalate all'ODV le informazioni concernenti: (i) la definizione di contratti di ATI o RTI con altre imprese ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica; (ii) le operazioni sul capitale sociale, le operazioni di destinazione di utili e riserve, le operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, di fusione, scissione, scorporo, e tutte le operazioni che possono potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale; (iii) segnalazioni e/o contestazioni relative alla sicurezza delle lavorazioni e dei macchinari utilizzati; (iv) segnalazioni e/o contestazioni relative alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e all'adozione dei dispositivi antinfortunistici e di protezione individuale previsti dalla legge e dalla disciplina regolamentare applicabile; (v) notizie inerenti a sinistri assicurativi; (vi) altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Codice Etico.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto ICG, nonché i subappaltatori o i fornitori della medesima che vengano a conoscenza di fatti di reato commessi all'interno dell'Impresa o di pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi stabiliti nel Modello o nel Codice Etico, sono tenuti a segnalare tempestivamente il fatto all'ODV, che tratterà queste segnalazioni in forma anonima e in modo da garantirne la riservatezza.

L'ODV tratterà la segnalazione in modo da evitare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2bis del Decreto, che il segnalante sia sottoposto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la sussistenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

4.5 Modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni trasmesse all'ODV e valutazione delle segnalazioni.

Le informazioni e segnalazioni da chiunque provengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti

nel Codice Etico, devono essere fatte per iscritto e in forma non anonima. Come anticipato, l'ODV agisce, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2bis del Decreto, in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse; è garantita la riservatezza delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e alle stesse non potrà in nessun caso far seguito l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'ODV. L'ODV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'ODV adotta poi le misure necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello, dando corso alle conseguenti comunicazioni per l'applicazione delle relative eventuali sanzioni, motivando sempre per iscritto le proprie decisioni.

Si ricorda che sull'ODV non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione, in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire ed attivarsi.

Ogni informazione, segnalazione o report inviato all'ODV è conservato da quest'ultimo in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

La segnalazione dovrà essere inoltrata all'indirizzo e.mail dell'ODV che verrà comunicato a tutti i destinatari del Modello.

5. Selezione e formazione del personale

5.1 Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale dipendente, così come dei fornitori e dei *partner* commerciali di ICG, deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Codice Etico della Società e tenendo conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D.lgs. 231/2001.

5.2 Formazione del personale

Ogni dipendente, *manager*, fornitore o partner commerciale di ICG è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e del Codice Etico; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, ICG promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte di tutti i predetti soggetti, con livello di

approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento degli stessi nelle Attività a rischio, per come individuate nel paragrafo 7.1

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse impiegate in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, la Società si impegna a rendere disponibile al personale aziendale di ICG la relativa documentazione completa. Ai nuovi assunti viene consegnato il Modello e il Codice Etico, per assicurare agli stessi un'adeguata informativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.

6. Sistema disciplinari

6.1 Principi generali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del D.lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai terzi che operino per conto della o con la Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare, da un lato, e di carattere contrattuale/negoziale, dall'altro lato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso, ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.

Il presente MOG costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare di ICG. Il codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta, in particolare, per le Attività a rischio;

- 2) la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- 3) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- 4) l'omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- 5) la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'ODV delle informazioni richieste, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:

1. all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
2. alla rilevanza degli obblighi violati;
3. al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
4. al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
5. alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
6. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
7. alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;

- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL di riferimento, e precisamente, in ordine di gravità crescente e in applicazione dei criteri sopra ricordati:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- licenziamento con preavviso o con indennità sostitutiva del preavviso
- licenziamento senza preavviso

6.3 Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, subappaltatori e dei partner commerciali

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai fornitori, dai subappaltatori e dai partner commerciali della Società in violazione delle previsioni di cui al Decreto o del Codice Etico, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla predetta risoluzione del rapporto.

A tal fine è previsto che i contratti (ad esempio di fornitura, appalto e/o subappalto) stipulati dall'Impresa con terzi contengano il richiamo esplicito dell'esistenza del MOG e del Codice Etico e l'inserimento di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del MOG, del Codice Etico e del Decreto da parte del terzo contraente. Occorrerà inoltre un'esplicita assunzione di impegno da parte di quest'ultimo – e da parte dei dipendenti e dei collaboratori di questo – ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dall'effettiva consumazione del reato e dalla sua punibilità). Tali clausole dovranno poi necessariamente disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni ivi contenute, tra le quali, ad esempio, la possibilità per la Società di risolvere il rapporto in conseguenza di eventuali inadempimenti da parte dei predetti soggetti alle prescrizioni dello stesso MOG o del Codice Etico.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore.

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale, o che esercitano funzioni di controllo o di revisione legale dell'Impresa, sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, ove esistente.

7. Attività a rischio e processi sensibili

7.1 Individuazione delle Attività a rischio di commissione di reati

In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi per le imprese di costruzione, sono state individuate le Attività a rischio nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o potrebbero rinvenirsi gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cd. "**Processi Sensibili**").

In particolare, le analisi hanno riguardato:

- (a) i reati contro la PA e contro il Patrimonio e i delitti contro l'Amministrazione della Giustizia;
- (b) i reati societari (ivi compreso il reato di "corruzione tra privati");
- (c) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- (d) delitti di criminalità organizzata;
- (e) reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- (f) delitti contro l'industria e il commercio;
- (g) reati contro la personalità individuale;
- (h) reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- (i) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- (l) reati ambientali;
- (m) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- (n) reati tributari.

In considerazione delle peculiarità del *business* aziendale svolto da ICG e della struttura interna adottata, le principali Attività a rischio individuate sono le seguenti (individuati per aree di attività):

AREA 1: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti;
- fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori.

AREA 2: Edilizia residenziale pubblica

- fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto AREA: Lavori privati, anche alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche.

AREA 3: Appalti pubblici

➤ nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure di gara, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite.

AREA 4: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

➤ fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi.

AREA 5: Comunicazioni sociali e controlli

➤ fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno;

➤ fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa.

AREA 6: Rapporti con soci, creditori e terzi

➤ fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi;

➤ in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società o alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società.

AREA 7: Attività produttiva caratteristica (impiego di personale, sicurezza, ambiente, attività informatica)

➤ fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza;

➤ fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

➤ fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna;

➤ fattori di rischio relativi alle attività informatiche che possono comportare violazioni in materia di privacy e di sicurezza della rete informatica.

7.2 Processi Sensibili relativi alle Attività a rischio

Sono individuati i seguenti Processi Sensibili, comuni allo svolgimento delle attività di ICG nelle aree funzionali di cui al precedente punto 7.1. e predisposti da ANCE:

- P.01 Processo di *governance* aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento
- P.03 Processo commerciale e gestione commesse
- P.04 Processo Immobiliare
- P.05 Processo finanziario
- P.06 Processo amministrativo
- P.08 Processo di gestione dei sistemi informativi
- P.09 Processo di gestione delle risorse umane
- P.10 Processo di gestione per la sicurezza
- P.11 Processo di gestione per l'ambiente

Il Modello prescrive, come da documento di cui all'allegato 2 (parte integrante del presente Modello), per ciascun Processo Sensibile individuato i singoli Protocolli recanti le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, i criteri cui attenersi.

Parte Speciale

1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300” (di seguito il “**Decreto**”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio o nell’interesse della società, da amministratori e/o dipendenti, stante il principio di personalità della responsabilità penale.

Infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano e prevedono un’obbligazione per il pagamento di multe o ammende inflitte, nel caso in cui l’autore materiale del fatto fosse soggetto non solvibile, ma, al di là delle previsioni appena ricordate, l’ente rimaneva avulso dal procedimento penale a carico dei soggetti sopra richiamati.

Ben si comprende, pertanto, come l’innovazione normativa sia rilevante, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

L’art. 6 del Decreto, prevede tuttavia una forma di esonero da responsabilità dell’ente se si dimostri, nell’ambito di un procedimento penale conseguente ad uno dei reati richiamati, di aver adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali del tipo di quello realizzato in concreto. Il sistema contempla, quindi, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale e la puntuale applicazione del modello (il “**Modello**”).

La mancata adozione del Modello non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Ciò posto, nonostante la sostanziale facoltatività dell’adozione di un modello siffatto, la stessa diviene obbligatoria sia per beneficiare dell’esimente, sia per rafforzare l’opera di tutela dei soci, dei dipendenti, dei risparmiatori, degli amministratori e, più in generale, di tutti coloro che a vario titolo possano essere interessati alle attività dell’ente.

ICG è particolarmente attenta, infatti, al comportamento di tutti i soggetti che a vario titolo entrano in contatto con la realtà aziendale e fa affidamento sulla completa applicazione delle disposizioni previste dal presente Modello.

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento, redatto in forma di Policy Aziendale, costituisce e descrive la parte speciale del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni adottato da ICG.

Lo stesso è predisposto per fare in modo che le disposizioni assunte dall'ente si coordinino con la disciplina della Legge, con l'obiettivo di giungere alla completa integrazione delle norme di condotta, dei principi, delle *policies* di ICG e di tutti i processi di organizzazione e controllo già esistenti, in attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01 e delle finalità proprie della norma.

Il Modello così concepito consente:

- di rendere compatibile con la normativa in oggetto il sistema di *governance* già in essere;
- di adottare anche in seguito, al fine di perseguire una sempre maggiore trasparenza gestionale, altri sistemi di gestione o *governance* (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ecc.) che possano integrarsi con quelli esistenti.

Nel rispetto dei presupposti appena indicati, il presente Modello costituisce anche la base per una corretta valutazione dell'adeguamento di ICG alle previsioni del D.Lgs. 231/01.

3. Individuazione delle attività sensibili a rischio reato

L'attività di analisi del rischio svolta ha permesso di comprendere la realtà aziendale e valutare le attività concretamente svolte in riferimento al rischio di commissione di reato concretamente prospettabili. Ciò ha permesso di elaborare e sviluppare un Modello di organizzazione parametrato alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa della Società, prendendo in considerazione le reali attività e strutture organizzative della stessa.

Tenendo in considerazione le Linee Guida di Confindustria, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere schematizzati secondo i seguenti punti fondamentali:

- **inventario degli ambiti aziendali di attività**, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio"), con individuazione anche dei soggetti da monitorare e le funzioni coinvolte;
- **analisi dei rischi potenziali**, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati, attraverso la "*mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate nel punto precedente*";
- **valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi**, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la descrizione del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

L'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, svolta anche attraverso numerose interviste ai dipendenti e managers della società, ha permesso di:

- a) raccogliere e analizzare la documentazione essenziale (organigramma, atti societari, regolamenti e procedure, contrattualistica rilevante e così via);
- b) identificare le fattispecie di reato astrattamente applicabili e rilevanti per la Società;
- c) effettuare una ricognizione delle aree aziendali a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi, autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto. Questa attività ha comportato lo studio delle singole operazioni e attività svolte dalla società, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, anche alla luce delle certificazioni conseguite e di seguito indicate: SA8000 – ISO 14001 – OHSAS 18001.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate nel dettaglio le *“attività sensibili”*, ossia quelle attività rispetto alle quali potrebbe essere connesso – direttamente o indirettamente – il rischio potenziale di commissione dei reati. L'identificazione delle attività sensibili ha permesso anche l'individuazione dei soggetti coinvolti, delle funzioni e dei ruoli potenzialmente coinvolti dal rischio.

L'analisi è proseguita individuando le prassi già in vigore che, anche se originariamente previste per diversi fini, siano già idonee a prevenire la commissione di reati e a presidiare il rischio individuato. La Società ha peraltro adottato una serie di procedure stilate da ANCE volte a prevenire il rischio-reato e che si allegano (Allegato 2) in quanto parte integrante del presente Modello. Nel presente documento viene dunque inserito un mero richiamo alle procedure ANCE rilevanti a seconda della specifica parte speciale trattata come da elenco di seguito riportato.

Tali procedure nonché le regole previste nel presente Modello sono ufficiali ed obbligatorie nei confronti di tutti i destinatari del Modello stesso.

L'analisi del rischio effettuata ha consentito di individuare le fattispecie con grado di rischio trascurabile compatibilmente con la realtà aziendale di ICG e, al contempo, di identificare quelle potenzialmente più esposte alla possibilità di commissione da parte del personale della società.

Sulla scorta di tali valutazioni, non verranno esaminate le fattispecie di cui agli artt. 25 bis, 25 quater, 25 quater.1, 24 quaterdecies, 25 sexies, 25 novies.

La Parte Speciale è dunque così strutturata:

- La **“Parte Speciale A”** è dedicata ai reati societari, con particolare riferimento alla corruzione tra privati e all'istigazione alla corruzione tra privati;
- La **“Parte Speciale B”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati contro il patrimonio;

- La **“Parte Speciale C”** è riferita alle attività che possono condurre la Società a commettere reati nell’ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- La **“Parte Speciale D”** è riferita alle attività che possono ledere l’industria e il commercio;
- La **“Parte Speciale E”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di delitti informatici e al trattamento illecito dei dati;
- La **“Parte Speciale F”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati tributari;
- La **“Parte Speciale G”** è dedicata alla gestione dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro e, dunque, ai reati di omicidio e lesioni colpose;
- La **“Parte Speciale H”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati ambientali.
- La **“Parte Speciale I”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati contro la personalità individuale, immigrazione, razzismo e xenofobia;
- La **“Parte Speciale L”** è dedicata alla gestione del rischio connesso ai reati di criminalità organizzata e di induzione al mendacio all’Autorità Giudiziaria.

La seguente tabella illustra sinteticamente le fattispecie che assumono rilevanza nell’ambito delle aree di attività indicate al paragrafo 7.1 del presente documento:

Area di riferimento	Parte speciale
1	A B D
2	A B C
3	A B C
4	C
5	A F
6	A B F
7	E G H I L

4. PARTE SPECIALE A – REATI SOCIETARI

4.1. PREMESSA

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari, previsti dall'art. 25 ter del Decreto.

4.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali" ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente con l'introduzione dell'art. 25 ter, da ultimo modificato con il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in materia di reati societari.

Più nel dettaglio, l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

4.2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riportano le norme richiamate dall'articolo 25 ter del Decreto quali reati "presupposto" della responsabilità della Società e che alla luce dell'analisi delle attività sensibili nell'ambito di ICG sono suscettibili di integrazione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
- 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Fatto di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

- 1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
- 2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo*

comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

- 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
- 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [...]*

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
- 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
- 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
- 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- 1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

- 1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

- 1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.*
- 3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.*
- 4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.*

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [...]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

4.3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01

4.3.1 Esame del rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica tra gli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi in misura superiore il rischio di commissione di uno o più reati tra quelli espressamente richiamati.

L'analisi del rischio-reato effettuata presso la società ha evidenziato un rischio moderato nell'area di competenza dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/01 (Reati societari).

4.3.2 Aree di rischio

All'esito della valutazione degli elementi sopra riportati, si ritiene che le aree maggiormente esposte al rischio-reato possano essere individuate come di seguito:

1. **Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali in genere dirette ai soci o al pubblico:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione e all'approvazione del bilancio di esercizio di ICG, nonché dei reports economico-finanziari infrannuali:
 1. gestione della contabilità generale;
 2. definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio;
 3. predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio.

- 2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione nell'ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con i referenti del Collegio Sindacale e della società di revisione, finalizzati alla raccolta e allo scambio di informazioni e alle attività di verifica da questi soggetti esercitate *ex lege*. In particolare:
 1. svolgimento delle attività di revisione;
 2. gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

- 3. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali:** si tratta delle attività di gestione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e di predisposizione dei documenti necessari per consentire agli Organi Sociali di esprimersi sulle materie di propria competenza (calendario, convocazione e verbali degli incontri):
 1. attività di gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazione e verbalizzazione degli incontri;
 2. predisposizione e raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze dei Consigli e dell'Assemblea dei Soci;
 3. conservazione dei documenti oggetto delle decisioni degli Organi Sociali.

- 4. Gestione del processo di fornitura del servizio:** rilevante soprattutto dal punto di vista del reato di corruzione tra privati e nell'ambito dei rapporti con la PA. In particolare, si dovrà porre attenzione ai seguenti sotto processi:
 1. Definizione delle politiche commerciali e dei prezzi;
 2. Verifica coerenza Commissione – Fatturazione – incasso;
 3. Emissione note di variazione;
 4. Censimento dei clienti e definizione anagrafiche.

- 5. Gestione del processo di acquisto:** è rilevante soprattutto dal punto di vista del reato di corruzione tra privati, nonché per i reati previsti dagli artt. 25 quinquies, 25 duodecies, 25 terdecies del Decreto (immigrazione clandestina; impiego di lavoratori irregolari; sfruttamento del lavoro; razzismo e xenofobia). In particolare, si dovrà porre attenzione ai seguenti sotto processi:
 1. Definizione delle politiche di acquisto (beni e servizi);
 2. Approvazione del contratto di acquisto e sottoscrizione dello stesso;
 3. Verifica coerenza Ordine – Ricevimento – Fatturazione – Pagamento;
 4. Emissione note di variazione;
 5. Censimento dei fornitori e definizione anagrafiche.

4.4. SISTEMA DEI CONTROLLI

4.4.1. PREMESSA

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;

- disciplina legislativa in materia societaria prevista dal Codice Civile;
- Linee Guida di Confindustria
- Procedure ANCE

4.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01, ovvero alla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ICG;
- assicurano il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi Sociali;
- effettuano con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- consentono al Collegio Sindacale l’esercizio dei poteri che la legge affida al medesimo.

4.4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione ANCE di seguito richiamati:

P.02.A08 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.05.A01 GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ (TESORERIA)

P.05.A03 INVESTIMENTI FINANZIARI

P.05.A04 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

P.05.A05 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.06.A01 GESTIONE SOCIETARIA

P.06.A02 REDAZIONE DI DOCUMENTI SOCIETARI A VALENZA AMMINISTRATIVA

P.06.A03 TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

P.06.A04 REDAZIONE DEL BILANCIO

P.06.A05 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

5. PARTE SPECIALE B – REATI CONTRO IL PATRIMONIO

5.1. PREMESSA

L'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01, introdotto con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successivamente modificato con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, prevede la responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati contro il patrimonio pertinenti alle aree di rischio identificate, sempre se commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

5.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 25 octies del Decreto prevede che:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Ricettazione (art. 648 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.*

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
7. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

5.3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In considerazione dell'ambito di attività di ICG, le attività che richiedono costante monitoraggio in quanto maggiormente esposte alle fattispecie di cui al presente capitolo, con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio sono:

- Gestione dei rapporti con altre realtà aziendali;
- Gestione adempimenti in materia societaria;

- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria.

Come detto, particolare attenzione merita la fattispecie di autoriciclaggio, in quanto potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 di natura non-colposa collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di “autoriciclaggio” nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa).

5.4. SISTEMA DEI CONTROLLI

5.4.1. PREMESSA

ICG, nell’adeguare il proprio Modello ai reati illustrati nei paragrafi precedenti, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di reati di autoriciclaggio;
- delle Linee Guida di Confindustria (circolare n. 19867);
- dei protocolli ANCE

5.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare movimentazioni di denaro con modalità non tracciate (contanti), a meno che non vi siano evidenti motivi e giustificativi (es. piccole vendite al dettaglio);
- effettuare movimenti di denaro anche con modalità tracciate (bonifici, assegni, ecc.) da e verso conti correnti appartenenti a Paesi c.d. “*black list*”;
- effettuare movimenti di denaro anche con modalità tracciate (bonifici, assegni, ecc.) da e verso conti correnti non preventivamente identificati;
- effettuare movimenti di denaro tramite carte prepagate, a meno che non vi siano evidenti motivi e giustificativi (es. note spese riconciliate in contabilità, ecc.).

5.4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito richiamati:

P.02.A07 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
P.02.A08 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.05.A01 GESTIONE DELLA LIQUIDITA' (TESORERIA)
P.05.A02 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI
P.05.A03 INVESTIMENTI FINANZIARI
P.05.A04 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
P.05.A05 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

6. PARTE SPECIALE C – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1. PREMESSA

In questa categoria di rischi rientrano quelli relativi a possibili attività e processi comportino l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione.

I relativi reati sono richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, da ultimo modificato dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Occorre premettere che i rapporti con la pubblica amministrazione sono relativi, in particolare, alle seguenti attività:

- richieste di autorizzazioni varie (a operare, a costruire, ad ampliare, ecc.) presso le amministrazioni comunali;
- ispezioni di varia natura relative a questioni fiscali e previdenziali (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL);
- gestione finanziamenti pubblici;
- assolvimento di obblighi amministrativi nei confronti della Pubblica Amministrazione per imposizioni civilistiche e tributarie di cui riportiamo alcuni esempi:
 - Camera di Commercio per il deposito del bilancio, dei verbali ecc.;
 - Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dei modelli 770, Black list, ecc.;
 - INPS e INAIL per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro;
 - Agenzia delle Dogane per le comunicazioni INTRASTAT.

6.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 24 del Decreto stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 del Decreto prevede che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

6.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

6.3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In considerazione della tipologia svolta da ICG e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni relative all'esercizio delle attività aziendali;
- Acquisizione e gestione contributi e finanziamenti pubblici;
- Relazioni istituzionali e interlocuzione tecnica con soggetti pubblici (es. nel corso dei sopralluoghi per visita impianti cantieri);
- Gestione degli appalti e, in particolare, dei rapporti con la stazione appaltante soggetto pubblico (es. Comune di Milano);
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.);
- Attività relative alla selezione e gestione del personale;
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;
- Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- Gestione dei rapporti con le Autorità Garanti (ad es Autorità Garante per la Privacy);
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, amministrativi, giuslavoristici, brevettuali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese ai dipendenti
- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali;
- Assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei rapporti con i Partner Commerciali per l'acquisto e/o l'utilizzo di licenze;
- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

6.4. SISTEMA DEI CONTROLLI

6.4.1. PREMESSA

ICG, nell'adottare procedure idonee a prevenire i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- previsioni del Decreto;
- vigente disciplina legislativa in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Linee Guida di Confindustria;
- Procedure ANCE

6.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio per la Società;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di ICG che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;
- favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento delle successive attività;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati.

6.4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito richiamati:

P.02.A01 VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI
P.02.A02 RICHIESTA DI ACQUISTO
P.02.A03 SELEZIONE DEL FORNITORE
P.02.A04 EMISSIONE DELL'ORDINE
P.02.A05 RICEVIMENTO DEI MATERIALI O EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

P.03.A01 IDENTIFICAZIONE DELLE OPPORTUNITA'
P.03.A02 ANALISI TECNICA E STIMA DEI COSTI
P.03.A03 PREDISPOSIZIONE E RIESAME DELL'OFFERTA
P.03.A04 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
P.03.A05 GESTIONE DEL CONTRATTO
P.03.A06 VARIANTI E RISERVE
P.03.A07 FATTURAZIONE ATTIVA E CONTABILIZZAZIONE
P.03.A08 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
P.03.A09 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

7. PARTE SPECIALE D – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

7.1. PREMESSA

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’art. 15 comma 7, ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente.

In particolare, per ciò che rileva con riferimento alla realtà di impresa di ICG, ha introdotto l’art. 25 bis.1, specificamente volto a tutelare l’industria e il commercio.

7.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L’art. 25 bis.1 del Decreto stabilisce che:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

7.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

1. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

7.3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto ICG e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto sono relative

alla gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti con le aziende concorrenti e collaboratrici, alla assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali, nonché alle attività di presentazione al pubblico della Società (ad esempio in occasione della costituzione di ATI e SCARL).

7.4. SISTEMA DEI CONTROLLI

7.4.1. PREMESSA

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia di tutela dell'industria e del commercio, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- vigente disciplina legislativa in materia di reati contro l'industria e il commercio;
- Linee Guida di Confindustria;
- Procedure ANCE

7.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

7.4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito riportati:

P.02.A04 EMISSIONE DELL'ORDINE

P.02.A08 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.03.A04 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

P.03.A05 GESTIONE DEL CONTRATTO

8. PARTE SPECIALE E – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

8.1. PREMESSA

L'art. 24 bis del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, e aggiornato nel 2019, prevede nuove fattispecie di reato che possono generare una responsabilità in capo alla Società, in specie delitti informatici e delitti in materia al trattamento illecito dei dati.

L'adozione da parte di ICG di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tale normativa trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria rete informatica attraverso l'adozione di regole e procedure alla cui osservanza tutti i propri dipendenti sono chiamati.

ICG ha appositamente designato un soggetto qualificato, al quale è stata attribuita la funzione di Responsabile IT, con lo specifico incarico di gestire i sistemi informatici della rete, anche attraverso un costante monitoraggio avente ad oggetto un corretto e sicuro utilizzo dei medesimi.

8.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

8.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

- 1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
- 2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
- 3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

- 1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

- 1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

Art. 1, comma 11 Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. in Legge 18 novembre 2019 n. 133
Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

8.3. LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Tali attività sono state individuate con riferimento al complessivo utilizzo dei sistemi informatici di cui la Società è dotata, realizzato mediante l'impiego di sistemi *hardware* e *software*, di accesso alla rete internet, di utilizzo di sistemi di posta elettronica o di altri sistemi di comunicazione telematica.

La funzione di gestione dei Sistemi Informatici costituisce l'area aziendale che, per le caratteristiche dell'attività e le competenze richieste, è mediamente esposta al rischio potenziale di incorrere nei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto.

In particolare, adeguate procedure e controlli sono previsti per una corretta gestione dell'intero flusso comunicativo e informativo relativo alla Società, con riferimento sia alle informazioni ed ai documenti in fase di ingresso che a quelli in fase di uscita.

Parimenti è necessario dotarsi di adeguati strumenti che permettano di evitare non solo la perdita di dati e/o informazioni importanti per la Società, ma altresì la loro modifica o alterazione attuata per scopi illeciti attraverso, in primo luogo, la possibilità di risalire con certezza al titolare del documento, rendendo in tal modo individuabile il soggetto a cui il medesimo è riconducibile.

Particolare attenzione viene altresì riservata alla necessità di garantire una certa flessibilità del Modello stesso, il quale è opportunamente costituito in modo da poter essere sempre oggetto di modificazione od integrazione alla luce di eventuali evoluzioni della struttura aziendale o di progressi tecnologici in materia.

8.4. SISTEMA DEI CONTROLLI

8.4.1. PREMESSA

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- previsioni del Decreto;
- vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali cd. GDPR;
- Linee Guida Confindustria;
- Procedure ANCE.

8.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i dipendenti di ICG destinatari del Modello si devono attenere a principi di ordine generale al fine di prevenire, ed impedire, il verificarsi degli illeciti in materia informatica e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, essi:

- si astengono dalla falsificazione di qualsiasi documento informatico;
- si astengono dall'effettuare accessi abusivi a sistemi informatici o telematici e dal detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- non usano né diffondono apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che possano in qualsiasi modo danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- si astengono dall'intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e dall'installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- non effettuano alcuna attività rivolta al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o al danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- si attengono scrupolosamente alle istruzioni operative e alle procedure aziendali diffuse e in uso presso ICG.

Ulteriori regole di condotta di portata più specifica devono poi essere osservate da tutti i dipendenti della Società che hanno accesso e che utilizzano il sistema informatico di ICG, ai quali viene

assegnato un *computer*, portatile o fisso (di proprietà della medesima), al solo scopo di eseguire attività inerente alle mansioni esercitate.

A tutti i destinatari del Modello è vietato:

- utilizzare il *computer* a propria disposizione per scopi esclusivamente personali;
- eseguire o tentare di eseguire installazioni di prodotti *software* in proprio possesso senza l'autorizzazione del Responsabile IT;
- consentire a soggetti, interni od esterni alla Società, di accedere al proprio *computer* anche temporaneamente, se non dopo essersi collegati alla rete con il proprio identificativo;
- inserire nel *computer* alcun supporto di memorizzazione esterno, tipo dischi fissi esterni, chiavette USB, DVD o CD, qualora i medesimi supporti non siano di provenienza conosciuta e garantita;
- collegare il *computer* aziendale a reti informatiche di cui non si conoscono i dettagli e comunque senza l'autorizzazione del Responsabile IT;
- salvare dati al di fuori del proprio profilo utente in modo che siano visibili da altri che si collegano al *computer* con un altro identificativo;
- copiare dati aziendali sui *computer* personali o su dispositivi rimovibili, qualora non sia strettamente necessario per fini lavorativi;
- inviare per posta elettronica dati sensibili;
- configurare l'accesso remoto a ICG su *computer* diversi da quello in uso;
- consentire a chiunque esterno all'azienda di collegare il proprio *computer* alla rete aziendale senza previa autorizzazione del Responsabile IT.

Ogni Destinatario del Modello ha invece l'obbligo di:

- bloccare il *computer* mediante la sequenza Crtl+Alt+Canc (blocco del computer) ogni qualvolta si allontana, anche per pochi minuti, dalla propria postazione;
- evitare di condividere documenti e *file* in genere con il *computer* personale o di altri;
- segnalare tempestivamente al Responsabile IT qualsiasi anomalia riconducibile a un *virus* o ad un attacco informatico;
- utilizzare adeguatamente il *computer* stesso evitando inutili sprechi di traffico dati;
- avvisare immediatamente l'amministratore di sistema qualora sia notato personale presumibilmente non autorizzato che movimentata i cavi di rete, collega apparati di qualunque tipo alla rete informatica e/o telefonica, oppure accede ai locali tecnici;
- avvisare immediatamente l'amministratore di sistema qualora al medesimo venga indebitamente sottratto il proprio *computer* o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per connettersi alla rete di ICG;
- avvisare tempestivamente l'amministratore di sistema o il Responsabile Personale quando qualche collaboratore di ICG termina il proprio rapporto di collaborazione, in modo tale che l'amministratore di sistema possa essere in grado di disabilitare gli accessi.

8.4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito declinati;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito richiamati:

P.08.A01 CONTROLLI DI LEGITTIMITA'

P.08.A02 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

9. PARTE SPECIALE F – REATI TRIBUTARI

9.1. PREMESSA

L'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, introdotto con il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 conv. in Legge 19 dicembre 2019 n.157, prevede la responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati tributari, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.

9.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Più nel dettaglio, l'art. 25 quinquiesdecies del Decreto stabilisce che:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

9.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2 bis. *Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento

dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata

ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

9.3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Dalle analisi condotte presso la Società è emerso che tutti i reati inclusi nell'articolo del Decreto in esame sono potenzialmente suscettibili di integrazione nell'ambito dell'attività societaria.

Le aree di maggiore sensibilità individuate tramite l'analisi dei rischi sono di seguito elencate:

- Selezione dei fornitori;
- Gestione dei magazzini (in particolare per le entrate merci);
- Gestione dei cicli produttivi;
- Censimento dei clienti (in particolare per quanto attiene l'art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Gestione degli archivi documentali contabili e della conservazione dei documenti;
- Gestione delle note spese;
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione delle dismissioni di *asset* aziendali e delle operazioni straordinarie, in particolare in caso di scissione parziale (es. estromissione di *asset* in società separate riferite alla stessa compagine sociale);
- Gestione dei rapporti di natura fiscale con i soggetti coinvolti in ATI e SCARL

9.4 SISTEMA DEI CONTROLLI

9.4.1 PREMESSA

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati sopra richiamati, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria;
- Procedure ANCE

9.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

9.4.3 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito richiamati:

P.02.A06 RICEVIMENTO DELLA FATTURA PASSIVA E CONTABILIZZAZIONE

P.02.A03 SELEZIONE DEL FORNITORE

P.03.A07 FATTURAZIONE ATTIVA E CONTABILIZZAZIONE

P.03.A08 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

P.03.A09 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

10. PARTE SPECIALE G – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

10.1. PREMESSA

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha poi modificato il trattamento sanzionatorio della fattispecie a seconda della gravità dell'evento.

10.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'articolo 25 septies del Decreto recita:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti essenziali Modello di Organizzazione e Gestione. In particolare, il Modello deve assicurare un sistema aziendale efficiente per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge con riferimento ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

In aggiunta, il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”*.

10.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

1. La lesione personale è grave [e si applica la reclusione da tre a sette anni]: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima [e si applica la reclusione da sei a dodici anni] se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

10.3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Il processo salute e sicurezza dei lavoratori esaminato ha evidenziato le seguenti attività sensibili soggette a intervento, visto l'Indicatore Generale di Rischio determinato nelle analisi condotte:

- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

10.4 SISTEMA DEI CONTROLLI

10.4.1 PREMESSA

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo in relazione alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

10.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto

di regole generali di condotta finalizzate a prevenire e impedire il verificarsi dei reati rilevanti per il processo Salute e Sicurezza sul lavoro qui analizzato.

ICG presenta un impianto di procedure per la gestione della sicurezza dei lavoratori sufficientemente strutturato. Gli Amministratori e i soci, consci della responsabilità loro assegnata, hanno condotto la Società verso processi di continuo miglioramento della componente relativa alla sicurezza dei lavoratori, così da poter mitigare i relativi rischi reato.

ICG infatti si avvale delle competenze di una società di consulenza esterna in materia di sicurezza sul lavoro, Cedam Italia, ogniqualvolta le lavorazioni in essere esulano da quelle espressamente previste dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) adottato.

A integrazione degli ordinari principi di comportamento, in via straordinaria e finché le misure restrittive nazionali dovute alla diffusione del virus sars-covid-19 saranno attive, sono parte integrante del presente modello di organizzazione gestione e controllo i protocolli speciali sottoscritti dalla società, dall'RSPP e dal medico competente.

10.4.3 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Si richiamo di seguito i protocolli adottati:

P02.A01 VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

P.02.A02 RICHIESTA DI ACQUISTO

P.02.A03 SELEZIONE DEL FORNITORE

P.02.A04 EMISSIONE DELL'ORDINE

P.02.A05 RICEVIMENTO DEI MATERIALI O EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

P.02.A08 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.10.A01 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA' PER LA SICUREZZA

P.10.A02 VALUTAZIONE DEI RISCHI SALUTE E SICUREZZA

P.10.A03 ONERI PER LA SICUREZZA

P.10.A04 CONTROLLO OPERATIVO PER LA SICUREZZA

P.10.A05 CONTROLLO DEGLI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

11 PARTE SPECIALE H – REATI AMBIENTALI

11.1. PREMESSA

Il D.Lgs. 7 giugno 2011 n. 121, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, ha introdotto all'interno del 231/01 l'art. 25 undecies, il quale ha ricompreso tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche i reati ambientali.

11.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 25 undecies del Decreto dispone che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a

trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

11.2.1. I REATI PRESUPPOSTO

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...]*
- 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. [...]*
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...]*

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [...]

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [...]

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

4. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

[...] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [...]

Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

[...] 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda (fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. [...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. [...]

Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la

violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

11.3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Si dà atto del conseguimento da parte della società delle seguenti certificazioni in materia di ambiente: ISO 14001.

Si ritiene dunque che il rischio reato sia adeguatamente monitorato e le attività più esposte al rischio siano sufficientemente proceduralizzate.

Tenuto conto delle attività svolte da ICG, e di quanto esposto al punto che precede, ci si limita a segnalare che i processi aziendali potenzialmente a rischio riguardano prevalentemente la gestione delle emissioni e dei rifiuti dei cantieri, con particolare riferimento alle attività di smaltimento, certificazione di analisi e spedizione di rifiuti.

11.4. SISTEMA DEI CONTROLLI

11.4.1. PREMESSA

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla gestione della tutela dell'ambiente al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

11.4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati rilevanti per il processo Ambiente qui analizzato.

È fatto divieto di effettuare qualunque attività che possa arrecare danno all’ambiente.

11.4.3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Si indicano di seguito i protocolli adottati dalla società:

P02.A01 VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

P.02.A02 RICHIESTA DI ACQUISTO

P.02.A03 SELEZIONE DEL FORNITORE

P.02.A04 EMISSIONE DELL’ORDINE

P.02.A05 RICEVIMENTO DEI MATERIALI O EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

P.02.A08 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.11.A01 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ PER L’AMBIENTE

P.11.A02 ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

P.11.A03 GESTIONE DEI RIFIUTI

P.11.A04 CONTROLLO OPERATIVO PER L’AMBIENTE

P.11.A05 CONTROLLO DEGLI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

P.11.A06 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

12. PARTE SPECIALE I –REATI CONTRO PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMMIGRAZIONE, RAZZISMO E XENOFOBIA

12.1 PREMESSA

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la personalità individuale, ai reati in materia di immigrazione, razzismo e xenofobia, di cui, rispettivamente, agli artt. 25 quinquies (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p.), 25 duodecies e 25 terdecies del Decreto.

12.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha ampliato il novero dei reati presupposto tramite l'introduzione dell'art. 25 quinquies in materia di reati contro la personalità individuale.

L'art. 25 quinquies, limitatamente all'art. 603 bis c.p., così come modificato dall'art. 6 comma 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25 duodecies, introdotto all'interno del D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 e successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, prevede inoltre che:

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Infine, la Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 terdecies, il quale stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

12.2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
 - 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
 - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*
- 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
- 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
- 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter TU Immigrazione

- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è*

stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Art 12 comma 5 TU Immigrazione

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 comma 12-bis TU Immigrazione

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12.3 ATTIVITA' "SENSIBILI" RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il processo salute e sicurezza dei lavoratori esaminato ha evidenziato le seguenti attività sensibili soggette a intervento, visto l'Indicatore Generale di Rischio determinato nelle analisi condotte:

- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

12.4 SISTEMA DEI CONTROLLI

12.4.1 PREMESSA

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati sopra richiamati, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria;
- Procedure ANCE

12.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01, ovvero alla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla migliore gestione delle risorse umane che operano direttamente o indirettamente per ICG;
- ripudiano il razzismo, la discriminazione di ogni genere e razza, la xenofobia e la riduzione in schiavitù, di conseguenza assumono comportamenti etici e votati al rispetto dei principi di democrazia, giusto trattamento e pari opportunità;
- consentono al Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge affida al medesimo.

12.4.3 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito richiamati:

P.09.A01 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

P.09.A02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

P.09.A03 VALUTAZIONE DEL PERSONALE

P.09.A04 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

P.09.A05 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

13. PARTE SPECIALE L – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

13.1 PREMESSA

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, nazionale o transnazionale, sarà sufficiente fare un richiamo alla sezione relativa ai delitti di riciclaggio e impiego di proventi criminosi.

Infatti, la possibilità di cooperazione del personale alla commissione dei reati qui in esame, potrebbe tipicamente estrinsecarsi proprio nel compimento di operazioni sul denaro o sulle altre risorse finanziarie delle organizzazioni criminali (a loro volta dedite al traffico di stupefacenti, al contrabbando, all'intermediazione di manodopera straniera illegalmente immigrata, etc...), comportamento che - per l'appunto - costituisce la condotta specifica di riciclaggio e impiego.

Per omogeneità di previsione normativa, e quindi, di rischio di commissione dell'illecito, si contemplano in questo paragrafo anche i reati di criminalità organizzata nazionale e l'induzione al mendacio all'Autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377 bis c.p., inserito quale autonomo reato presupposto con l'art. 4 della Legge 116/2009.

Partendo da quest'ultimo, si tratta di reato di pericolo e di mera condotta ed è volto a tutelare la "genuinità della prova" in ambito processuale: il comportamento punito è lo stesso sia nel territorio italiano che all'estero; in ambito transnazionale, però, la norma risponde ad esigenze di uniformità con il diritto internazionale. La condotta criminosa consiste nell'uso di violenza o minaccia, ovvero, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, ed anche in questo caso resta fermo l'onere della prova dell'interesse e vantaggio dell'ente derivante dalla commissione del reato. Le condotte potenzialmente a rischio per la commissione di questo illecito sono tutte le attività di comunicazione, testimonianza e, più in generale, ogni rapporto con l'Autorità Giudiziaria (italiana o straniera).

In relazione a questo reato possono richiamarsi le aree di rischio già richiamate nella sezione dedicata ai reati contro la PA.

Ci si limita dunque a riportare le fattispecie rilevanti ai fini della presente parte speciale.

13.2 FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 24 ter del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25 decies del Decreto stabilisce che:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

13.2.1 REATI PRESUPPOSTO

Art. 416 commi 1, 2, 6 c.p. (Associazione per delinquere)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

Art. 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

3. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 dpr 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

13.3 ATTIVITÀ “SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto ICG e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto sono relative alla gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti con le aziende concorrenti e collaboratrici, alla assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali, nonché alle attività di presentazione al pubblico della Società.

13.4 SISTEMA DEI CONTROLLI

13.4.1 PREMESSA

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati sopra richiamati, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria;
- Procedure ANCE

13.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

13.4.3 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito richiamati:

P02.A01 VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

P.02.A03 SELEZIONE DEL FORNITORE

P.02.A04 EMISSIONE DELL'ORDINE

P.02.A05 RICEVIMENTO DEI MATERIALI O EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

P.02.A06 RICEVIMENTO DELLA FATTURA PASSIVA E CONTABILIZZAZIONE

P.02.A08 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.03.A01 IDENTIFICAZIONE DELLE OPPORTUNITA'
P.03.A05 GESTIONE DEL CONTRATTO
P.03.A07 FATTURAZIONE ATTIVA E CONTABILIZZAZIONE

P.05.A01 GESTIONE DELLA LIQUIDITA' (TESORERIA)
P.05.A02 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI
P.05.A03 INVESTIMENTI FINANZIARI
P.05.A04 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
P.05.A05 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

P.06.A01 GESTIONE SOCIETARIA